

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 20.

“Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 17 (Istituzione del Servizio di psicologia scolastica)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 17)

1. All’articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 17 (Istituzione del Servizio di psicologia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole “La Regione Campania” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione,”;
- b) al comma 2, alla lettera a), le parole “e in particolare, attraverso un’azione strutturata e permanente svolta in un’ottica di servizio e non solo di consulenza” e le parole “come sistema” sono soppresse;
- c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) contribuire al miglioramento della vita scolastica, come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome e dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell’individuo,”;
- d) al comma 2, alla lettera c) le parole “favorire l’adozione” sono sostituite dalle seguenti: “collaborare con le istituzioni scolastiche autonome all’adozione” e le parole “e di insegnamento” sono soppresse;
- e) al comma 2, lettera e), la parola “programmare” è sostituita dalla seguente “promuovere”;
- f) al comma 3, le parole da “scuole di ogni ordine e grado” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione situate nella Regione.”.

2. All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “in un’ottica sistemica-integrata” sono soppresse e le parole “svolge le” sono sostituite dalle seguenti: “contribuisce al potenziamento delle”;
- b) al comma 1, alla lettera b), le parole “conduzione di screening” sono sostituite dalle seguenti: “promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione”;
- c) al comma 2, la parola “attivare” è sostituita dalle seguenti: “informare le famiglie e” e alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: “Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di

trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.”.

3. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola “competente” è sostituita dalle seguenti: “per le politiche sociali e socio-sanitarie”;

b) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) il Direttore generale per le politiche sociali e socio-sanitarie;”.

Art. 2

(Clausola invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa della Consigliera Carmela Fiola.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 21 settembre 2023 con il n. 318 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 12 ottobre 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).

Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 17: "Istituzione del Servizio di psicologia scolastica".

Articolo 1, commi 1, 2 e 3: "Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica".

"1. La Regione Campania istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:

- a) promuovere la salute e il benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ed educativo nel contesto scolastico, e in particolare, attraverso un'azione strutturata e permanente svolta in un'ottica di servizio e non solo di consulenza, lavorando in stretta collaborazione con la scuola come sistema;
- b) migliorare la vita scolastica, consolidare ed accrescere la qualità dei percorsi formativi scolastici, dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell'individuo, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
- c) favorire l'adozione di efficaci stili educativi e di insegnamento, sia nel contesto della relazione docente-studente, sia in quello di socializzazione;
- d) supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
- e) programmare attività di formazione destinate alle diverse aree e componenti del sistema scolastico.

3. Possono usufruire del Servizio di psicologia scolastica le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie del sistema scolastico regionale."

Comma 2, lettere a), b) e c).

Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 17: "Istituzione del Servizio di psicologia scolastica".

Articolo 2: "Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica".

Commi 1 e 2: "1. Il Servizio di psicologia scolastica, in un'ottica sistemica-integrata, al fine di promuovere la salute e il benessere psico-sociale e di migliorare i contesti educativi, svolge le seguenti attività:

- a) interventi rivolti agli allievi:
 - 1) attivazione e consolidamento degli sportelli di ascolto e consulenza;
 - 2) sostegno all'orientamento;

- 3) sviluppo di competenze sociali e civiche;
- 4) sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo-emotivo, relazionale;
- 5) interventi volti alla maturazione dell'alunno in formazione focalizzati sullo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, del senso di sé e dell'identità;
- 6) contrasto al bullismo, al cyberbullismo e alla diffusione delle dipendenze;
- 7) prevenzione e contrasto di comportamenti a rischio per la salute psicologica;
- 8) prevenzione di fenomeni di dispersione scolastica;
- b) conduzione di screening per l'identificazione precoce di problematiche psicologiche:
 - 1) disturbi alimentari, stati mentali a rischio psicosi, fobie sociali e altre forme psicopatologiche;
 - 2) prevenzione del burnout degli insegnanti, nonché dello stress lavoro correlato;
- c) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo:
 - 1) promozione e valorizzazione del ruolo e della professione;
 - 2) supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES);
 - 3) sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe;
 - 4) collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture e promozione dell'inclusione;
 - 5) sostegno all'impiego delle nuove tecnologie e alla pianificazione dell'utilizzo delle stesse nei processi di insegnamento e apprendimento;
 - 6) sostegno nella gestione di problematiche organizzative e gestionali;
- d) interventi rivolti alle famiglie:
 - 1) promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa;
 - 2) sviluppo della collaborazione scuola - famiglia.

2. Il Servizio di psicologia scolastica opera in coordinamento con altri protocolli e progetti attivi, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive competenze, provvedendo, in caso di necessità, ad attivare i servizi pubblici territoriali competenti.”.

Comma 3, lettere a) e b).

Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 17: “Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”.

Articolo 3: “Cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica”.

Commi 1 e 2: “1. Presso la Direzione generale competente, è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica.

2. La cabina di regia è composta da:

- a) l'Assessore all'istruzione e alle politiche sociali;
- b) il Presidente della Commissione consiliare competente per materia;
- c) il Direttore generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili;
- d) il Direttore Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale;
- e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale (USR);
- f) il Presidente dell'ordine degli psicologi della Regione Campania.”.